

**Superbonus 110% adempimenti
antiriciclaggio e fiscali**

***Cessione dei
crediti e adeguata
verifica***

Michele Pisani
Chief AML Officer
Gruppo BPER Banca

Aula Virtuale
7 aprile 2021

La natura del rapporto

La natura del rapporto (1/2)

La prima tematica di natura interpretativa da affrontare attiene alla natura del rapporto di acquisto dei crediti di imposta da parte dei soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio.

Sul punto non sussistono dubbi circa la piena riconducibilità alle previsioni di cui al D.Lgs. n. 231/07 – Decreto Antiriciclaggio, dal momento che con l'acquisto del credito l'intermediario mette a disposizione della controparte somme di denaro in un momento anticipato rispetto a quello in cui potrà ottenerne la «restituzione» (= utilizzo del credito di imposta), facendosi corrispondere un interesse (= valore nominale del credito – prezzo corrisposto).

Tale attività ricade chiaramente tra quelle istituzionali degli intermediari soggetti agli obblighi antiriciclaggio, al pari del *factoring*, degli anticipi commerciali, etc.

La natura del rapporto (2/2)

Ai fini antiriciclaggio il legame giuridico tra l'intermediario ed il cedente il credito potrà assumere la duplice veste di:

RAPPORTO CONTINUATIVO



Un rapporto di durata, rientrante nell'esercizio dell'attività di istituto svolta dai soggetti obbligati, che non si esaurisce in un'unica operazione

OPERAZIONE OCCASIONALE



Un'operazione non riconducibile a un rapporto continuativo in essere

sulla base della presenza o meno di accordi destinati a regolamentare una molteplicità di operazioni che avranno luogo nel tempo.

L'adeguata verifica

L'adeguata verifica

(1/2)

Definita la natura del rapporto di cessione del credito di imposta, la più rilevante conseguenza che si manifesta in capo agli intermediari è costituita dagli **obblighi di adeguata verifica** che, ex art. 18 D.Lgs. n. 231/07, si articola nelle seguenti fasi:

- Identificazione del cliente;
- Identificazione del titolare effettivo;
- Scopo e natura del rapporto;
- Controllo nel continuo e verifica dell'origine dei fondi

Per quanto attiene all'**identificazione del cliente** si osserva come tale qualifica sia da attribuire al cedente del credito, mentre non ha alcuna rilevanza il debitore ceduto (l'AdE), come chiarito nel Provvedimento della Banca d'Italia in materia di Adeguata Verifica del 2019.

L'adeguata verifica

(2/2)

L'identificazione del titolare effettivo non presenta particolari criticità interpretative, posto che segue la fase di identificazione del cliente sulla base delle ordinarie regole di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 231/07.

Analogamente, lo scopo e natura del rapporto sono destinati ad assumere una configurazione predefinita, alla luce delle caratteristiche del rapporto continuativo in esame che ne rendono le finalità standardizzate e non suscettibili di utilizzi difformi da quanto previsto dalle norme primarie e regolamentari.

L'aspetto che, quindi, risulta fondamentale nell'ambito in esame riguarda la fase della verifica dell'origine dei fondi che dovrà essere attuata preventivamente all'operazione occasionale ovvero all'accensione del rapporto continuativo, nei termini descritti, ed essere sviluppata nel continuo per l'intera durata di quest'ultimo, sulla base del risk based approach.

**La verifica dell'origine dei
fondi ed il controllo nel
continuo**

La verifica dell'origine dei fondi ed il controllo nel continuo (1/4)

In via preliminare è necessario delineare il livello di rischio che la normativa anticiclaggio associa alle operazioni di cui si tratta.

Sul punto si evidenzia che:

- il credito di imposta ceduto trae origine da provvidenze pubbliche, circostanza che ha tradizionalmente indotto il legislatore ad evidenziare un rischio ALTO:
 - ✓ Banca d'Italia – Provvedimento in materia di Adeguata Verifica- Allegato II, lett. A), nr. 7, fattori di rischio elevato - *tipo di attività economica riconducibile a settori particolarmente esposti a rischi di corruzione. Si tratta, in particolare, di settori economici interessati dall'erogazione di fondi pubblici;*
 - ✓ UIF – *Schemi rappresentativi di comportamenti anomali – Operatività connessa con illeciti fiscali – Schema D: operatività connessa con la cessione di crediti fiscali fittizi;*
 - ✓ UIF – *Newsletter nr. 3 – 21 – Emergenza Covid -19 : aggiornamento sulle misure nazionali e di prevenzione del riciclaggio – casistiche collegate alle detrazioni fiscali a fronte di specifici interventi.*

Per effetto di tali elementi di rischio inerente gli intermediari sono tenuti ad adottare una

ADEGUATA VERIFICA RAFFORZATA

che consiste nell'acquisizione del complesso di documenti idonei a comprovare il corretto assolvimento della procedura da parte dell'avente diritto e, di conseguenza, la legittima origine del credito acquistato.

La verifica dell'origine dei fondi ed il controllo nel continuo (3/4)

Se l'adeguata verifica rafforzata nei termini descritti si presenta come relativamente semplice in linea teorica laddove l'interlocutore sia unico, se il credito subisce passaggi di proprietà ad opera di aggregatori la stessa diviene più complessa, a motivo del numero di beneficiari originari, potenzialmente molto elevato.

Nonostante la responsabilità circa la genesi del credito rimanga a livelli a monte rispetto all'intermediario,

è naturale immaginare che il legislatore si attenda approcci in termini di controllo di analogo tenore anche in presenza di crediti acquisiti sul cd. «mercato secondario»

La verifica dell'origine dei fondi ed il controllo nel continuo (4/4)

Al fine di raggiungere un **punto di equilibrio** tra la vastità di beneficiari originari e le esigenze di controllo, l'intermediario può valutare di inserire nei termini contrattuali di acquisto una serie di clausole volte a:

- ottenere una **attestazione** da parte del cedente circa l'**assolvimento dei controlli documentali** di cui sopra;
- ottenere **i dati identificativi** (CF o P.IVA) dei beneficiari originari, al fine di procedere ai **controlli di base**, anche in modo massivo, abitualmente attuati in sede di avvio della relazione commerciale ovvero di semplice censimento in anagrafe;
- in alternativa, ottenere **dati minimali** delle posizioni di cui sopra, anche in assenza di dati identificativi, allo scopo di creare **sistemi di selezione ai fini dei controlli sulla documentazione** di cui all'alinea che segue;
- riservarsi la facoltà di **acquisire, a campione, copia del set documentale relativo alla creazione del credito.**

Grazie per la Vostra
attenzione

michele.pisani@bper.it